



CITTÀ di SUSA

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 4/18

ORDINANZA PER DISCIPLINARE LA SOSTA ED IL TRANSITO IN OCCASIONE DELLA SFILATA DI CARNEVALE

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che per il giorno 10 febbraio 2018, l'Associazione Pro Susa ha organizzato una manifestazione denominata "Carnevale 2018", nell'ambito della quale è prevista una sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati lungo alcune vie del centro cittadino;

Considerato che la realizzazione di quanto sopra di fatto precluderà la sosta ed il traffico veicolare nelle zone interessate dall'evento ed in particolare occorre istituire:

- il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza della Repubblica (metà lato est) e strisciata posteggi lato giardini Pubblici, dalle ore 8,00 alle ore 19,00 circa;
- il divieto di sosta ambo i lati in corso Inghilterra, dalle ore 13,30 alle ore 17,00;
- il divieto di sosta su ambo i lati in via Mazzini, dalle ore 13,30 alle ore 17,00;
- la sospensione della circolazione veicolare lungo il percorso della sfilata la cui partenza è prevista alle ore 14,30 da piazza della Repubblica e che si svilupperà lungo il seguente percorso:

Piazza della Repubblica, corso Inghilterra, via Mazzini, piazza IV Novembre, via XX Settembre, piazza Trento, via Norberto Rosa e ritorno;

In particolare in corso Inghilterra (Strada Statale 25) la sospensione della circolazione riguarda il tratto compreso tra il Km 52+700 ed il Km 53,00 nel seguente orario:

dalle ore 14,30 alle 14,45 (andata) e dalle 16,15 alle 16,30 (ritorno) circa, per il tempo strettamente necessario al transito della sfilata;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare la sosta e vietare il transito nelle zone interessate dalle manifestazioni, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Vista la richiesta di sospensione della circolazione inoltrata alla Prefettura di Torino e all'ANAS S.p.A. per quanto concerne il tratto di corso Inghilterra (Strada Statale 25 all'interno di centro abitato);

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

che il giorno 10 febbraio 2018, in occasione dello svolgimento della sfilata di carnevale, per quanto di competenza, sia vietata la sosta e sospesa la circolazione nelle vie e piazze di cui in premessa, nei modi e nei tempi dettagliatamente sopraindicati.



CITTÀ di SUSA

PROVINCIA DI TORINO

Il presente provvedimento, di carattere temporaneo, sarà attuato mediante presenza di personale appartenente alla Polizia Locale e/o agli altri Organi di Polizia Stradale indicati all'art. 12 del C.D.S. I veicoli attestati sulle strade interessate dalla sfilata, ovvero che sulle stesse debbono immettersi, saranno deviati su percorsi alternativi, ritenuti di volta in volta, i più idonei. In ogni caso, la riapertura al transito veicolare verrà attuata solo dopo che verranno a determinarsi condizioni di sicurezza per i partecipanti, gli spettatori e l'utenza in generale.

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e/o dagli altri organi di cui all'art. 12 del C.D.S., demandando agli stessi in ordine alle esigenze della manifestazione;

DISPONE INOLTRE CHE

che la viabilità nel contesto, possa essere modificata con esecuzione immediata, per qualsivoglia motivo contingente, non valutabile e non prevedibile all'atto dell'emanazione del presente provvedimento.

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 08 febbraio 2018

Il Comandante Polizia Municipale
E. Caffo